

Minimi, tetto per i professionisti a 30.000 euro



Aumento delle **soglie di ricavi e compensi**, riformulazione in *meius* delle cause di inapplicabilità del regime (avvantaggiati gli autonomi che percepiscono **redditi da lavoro dipendente**) e aliquota del 5% per le **nuove attività**.

Sono queste, in sintesi, le tre direttrici attraverso cui si sviluppa la **riforma dei cd. Minimi** contenuta nel disegno di Legge della **Stabilità 2016** approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri. Ecco le misure nel dettaglio.

Autonomi con doppio lavoro

La bozza prevede l'**abrogazione della norma** che consente l'**accesso al regime ai soli autonomi** che, nell'anno precedente, abbiano **conseguito redditi nell'attività d'impresa**, dell'arte o della professione *"in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati"* (art. 1, c. 54, let. d), L. n. 190/2014) e, contestualmente, **nega l'entrata nel regime a coloro che "nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato"**.

Soglie di ricavi e compensi

Vengono riformulati i valori soglia di ricavi e compensi previsti dall'allegato n. 4 annesso alla L. n. 190/2014:

- **industrie alimentari** e delle bevande passa dagli attuali 35.000 euro a **45.000 euro**;

- **commercio all'ingrosso e al dettaglio** passa dagli attuali 40.000 euro **50.000 euro**;
- **commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande** passa dagli attuali 30.000 euro **40.000 euro**;
- **commercio ambulante di altri prodotti** passa dagli attuali 20.000 euro **30.000 euro**;
- **costruzioni e attività immobiliari** passa dagli attuali 15.000 euro **25.000 euro**;
- **intermediari del commercio** passa dagli attuali 15.000 euro **25.000 euro**;
- **attività dei servizi di alloggio e di ristorazione** passa dagli attuali 40.000 euro **50.000 euro**;
- **attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi** passa dagli attuali 15.000 euro **30.000 euro**;
- **altre attività economiche** passa dagli attuali 20.000 euro **30.000 euro**;

Restano invariati, rispetto agli attuali, i coefficienti di redditività.

Nuove attività

Il vantaggio riconosciuto alle nuove attività non si limita alla riduzione ad un terzo del reddito percepito nell'anno di inizio e per i due successivi (attuale formulazione) bensì, secondo la bozza, consisterebbe nell'applicazione dell'aliquota al 5% (anziché 15%) per i **primi cinque anni di attività**. Il trattamento è concesso anche ai soggetti *"che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 65, della citata Legge n. 190/2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1"*.

Modifica al regime contributivo

Se vanno a buon fine le verifiche in corso di svolgimento con

l'**INPS**, il Governo vorrebbe applicare ai minimi, i minimali contributivi delle gestioni IVS artigiani e commercianti e contestualmente **ridurre del 35% la contribuzione dovuta**.

FONTE: <http://fiscopiu.it>